



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
15 DICEMBRE 2021, N. 32 (ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE
DELLA SANITA' REGIONALE CALABRESE DENOMINATO
"AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA
REGIONE CALABRIA – AZIENDA ZERO")

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 28 febbraio 2022

*Si assegna il numero 4
della serie delle leggi regionali
dell'anno 2022*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 32/2021)

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero") sono soppresse le seguenti parole: ", sui quali l'Area sanità e sociale appone il visto di congruità".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 32/2021)

1. Nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 32/2021, dopo la parola "amministrativo" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto della normativa statale vigente".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 32/2021)

1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 32/2021 è abrogata.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2021)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 32/2021 sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché dai rappresentanti delle figure professionali presenti".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 32/2021)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 32/2021 è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 32/2021)

1. L'articolo 12 della l.r. 32/2021, è così modificato:
- a) nel comma 3, sono soppresse le seguenti parole: "o dal";
 - b) il comma 4 è abrogato.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 12-bis nella l.r. 32/2021)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 32/2021, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis
(Norma di salvaguardia)

1. Fino al termine della gestione commissariale di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. 159/2007 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito dalla L. 222/2007, sono fatte salve, nell'attuazione della presente legge, le competenze attribuite al Commissario ad acta, nonché agli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo conferiti.

2. La presente legge si applica laddove non in contrasto con quanto disposto dal decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, nonché con quanto disposto dall'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215."

Art. 8
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO